



LEGGE REGIONALE

Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali



LEGGE REGIONALE

"Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i tributi regionali elencati all'art. 23 della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.

ART. 2

1. In attuazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 188, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 e 23 gennaio 1992, n. 31, in vigore dal 1° gennaio 1992, è aumentata del 20 per cento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 10.11.93 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)